

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di gestione amministrativa dei magazzini economici per il periodo Luglio 2021-Giugno 2024, CIG 8685208C5D

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi 53, 00144- C.F.02153140583 e part. Iva 01033011006, di seguito denominati "IFO", rappresentati dal Dirigente ABS Dr. Gianluca Moretti, nato a Firenze (FI) il 28 giugno 1977, nominato con _____ ;

E

La DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A. con sede in POMEZIA (RM), Via Pontina Vecchia Km 31,700 snc., partita iva n. 01597961000 e C.F. n. 06700240580, n. 06700240580 d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma dal 19/02/1996 (REA RM-539695), di seguito chiamata "Società" o "Impresa", rappresentata da Amedeo Apicella, nato a Roma il 06/11/1961 (RM), quale legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,

PREMESSO:

che gli IFO, tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, hanno bandito una procedura di gara, registrata con n. RDO 2780996/2021, da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di gestione amministrativa

dei magazzini economici, per il periodo Luglio 2021-Giugno 2024, CIG 8685208C5D;

- che l'Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara, presentando regolare offerta tecnico-economica;
- che gli IFO, con delibera n.870. del 2021 hanno aggiudicato in favore dell'Impresa l'affidamento di cui trattasi, per un importo di € 207.900,00, oltre IVA al 22% da applicarsi e quindi di euro 253.638,00 IVA al 22% inclusa;
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss del D.Lgs. 50/2016;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, al fine di garantire l'affidamento del servizio, è stata presentata la richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) della prescritta informazione antimafia;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, occorre procedere alla stipula del contratto;
- che l'Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto la polizza fideiussoria n.1800989 a garanzia della corretta esecuzione del contratto nel rispetto del disposto di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto

segue:

Articolo 1

Oggetto del contratto

Gli IFO affidano alla società DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA con sede in POMEZIA(RM), Via Pontina vecchia Km 31.700 snc., cap. 00071, la fornitura del servizio di gestione amministrativa dei magazzini economici per il periodo Luglio 2021-Giugno 2024, come esattamente riportato nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

- capitolato tecnico;
- offerta tecnica.

Articolo 2

Importo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell'appalto in € 253.638,00, iva al 22% inclusa.

Articolo 3

Norme regolatrici dell'appalto

Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l'appalto sono contenute nel presente Contratto e nel capitolato tecnico, quest'ultimo ben noto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto stesso, nel disciplinare e nell'offerta dell'appaltatore.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.

3. Salva espressa deroga, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se

entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosi il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. L'operatore economico aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato, che potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. L'Operatore economico si obbliga a consentire al Committente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

L'Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

a. erogare tutti i servizi previsti dal Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, la modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

c. osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

d. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine l'Aggiudicatario si im-

pegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica;

e. in tutti i casi, effettuare i servizi nel luogo deputato dal Committente entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;

f. confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;

g. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;

h. manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni propri derivanti da difetti delle forniture;

i. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione del servizio l'Operatore economico si obbliga al rispetto delle modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nella documentazione di gara o successivamente modificati dal Committente, sottostando in

caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni a quanto disciplinato ed esposto in essi.

2. L'Aggiudicataria dovrà gestire i materiali stoccati nei sotto indicati magazzini:

1) MAGAZZINO ARTICOLI IGIENICO SANITARI: prodotti movimentati circa n. 40;

2) MAGAZZINO CANCELLERIA E MATERIALE MONOUSO INFORMATICO: prodotti movimentati circa n. 500;

3) MAGAZZINO STAMPATI - CARTE SPECIALI: prodotti movimentati circa n. 200;

4) MAGAZZINO DISPOSITIVI MEDICI: n. prodotti movimentati circa n. 2.350.

3. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà prevedere le attività connesse alla gestione fisica e stoccaggio delle merci all'interno dei magazzini indicati al punto 2, alla gestione delle richieste dei materiali a scorta, alla distribuzione delle stesse ai reparti richiedenti, alle attività informatiche di carico e scarico dei materiali movimentati all'interno dei magazzini ed alla gestione inventariale, come di seguito meglio dettagliato:

- Attività di gestione fisica stoccaggio e controllo dei materiali:

- ricezione, verifica e controllo di tutti i materiali in

entrata nel magazzino, per gli aspetti qualitativi, prestazionali e quantitativi, con attenzione alla integrità del confezionamento dei prodotti ed al conseguente posizionamento di tutti i materiali in entrata nella relativa area di immagazzinamento;

- segnalazione, a seguito di riscontro tra la corrispondenza ordine/bolla/consegna merci, di ogni eventuale non conformità della merce in entrata rispetto agli ordinativi emessi dagli IFO a seguito di consegne effettuate dalle ditte fornitrici;

- segnalazione di criticità rispetto alla data di produzione/scadenza (laddove la particolarità della merce lo richiedesse) rilevata nella fase di ricevimento dei prodotti, con particolare riferimento al residuo periodo di vita utile del prodotto;

- solleciti alle ditte fornitrici per mancata consegna o ritardo nella consegna dei materiali nel rispetto dei protocolli operativi;

- Attività di gestione delle richieste dei materiali a scorta:

- ripristino in tempo utile delle scorte dei materiali gestiti;

- costante interrogazione della procedura di contabilità magazzino, per la verifica dei sotto scorta, procedendo all'emissione di tempestive richieste di acquisto infor-

matizzate per le successive attività di riordino di competenza dei preposti uffici degli IFO;

- corretta rotazione delle scorte, sulla base della scadenza di ogni prodotto e sulla base della data d'arrivo in magazzino;

- sorveglianza delle scorte minime e tempestiva comunicazione ai preposti uffici degli IFO, per consentire il riordino in tempo utile dei prodotti in esaurimento.

- Distribuzione delle merci ai reparti richiedenti:

- distribuzione delle merci ai Reparti/Strutture sanitarie ed amministrative che ne fanno richiesta, presso i magazzini suindicati, n. 3 volte a settimana dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

- Operazioni di carico e scarico informatico dei materiali in transito e gestione inventariale:

- tutte le operazioni di carico e scarico informatizzato, utilizzando l'applicativo attualmente in dotazione agli IFO (DEDALUS). Rimane nella facoltà degli IFO la scelta dell'applicativo da utilizzare e obbligo per l'Appaltatore di adeguarsi all'utilizzo dello stesso per la gestione dei materiali in transito presso i magazzini suindicati;

- gestione inventariale dei materiali movimentati all'interno dei magazzini economali (almeno n. 2 inventari all'anno);

- provvedere alla formazione del proprio personale dedicato all'appalto, all'utilizzo dell'applicativo gestionale, anche consentendo la partecipazione del proprio personale a seminari formativi tenuti presso la sede degli IFO.

4. Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, che dovranno essere fornite dalla ditta aggiudicataria, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008. Dovrà, inoltre, registrare la presenza presso la sede ove il servizio viene reso. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, etc.)
Di seguito, i quantitativi di prestazioni che gli IFO stimano di utilizzare per il triennio di gara:

- n. 3 unità di personale per 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 8,00 alle 14,00, per un totale di 54 ore settimanali;

- n. 2 unità di personale per 2 giorni a settimana (martedì e giovedì), dalle 8,00 alle 13,00, per un totale di 20 ore settimanali.

Articolo 7

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2. Il pagamento delle fatture avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento fattura, comunque secondo quanto evidenziato nel disciplinare di gara. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 12, fatta comunque salva l'applicazione delle ritenute di legge.

4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi

dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora l'Operatore economico si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, da parte del Committente, con lettera raccomandata a/r.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono:

IBAN: IT26T0200805364000500023660, n. conto corrente 000500023660, Unicredit Banca S.p.A, filiale di Via A. Specchi 16 - 00186 Roma.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L.

136/2010 e s.m..

4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

7. Con riferimento ai subcontratti, il l'Operatore economico si obbliga a trasmettere al Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra l'operatore economico ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza

1. L'Operatore economico aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

Gli IFO, a tutela della qualità del servizio e della corretta e puntuale esecuzione degli obblighi previsti dalle norme di legge e dall'eventuale contratto, in ogni caso di accertata violazione di tali disposizioni e di inadempimenti o di inefficienze nell'esecuzione del servizio, provvederà ad effettuare un richiamo formale all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione scritta e, fatti salvi gli ulteriori danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- Mancato rispetto degli orari e delle modalità di svolgimento del servizio concordate con gli IFO: Euro 100,00 per segnalazione;

- Mancata rintracciabilità del Referente dell'Impresa: Euro

100,00 per evento;

- Mancata sostituzione del personale assente con addetti di pari o maggiore qualifica e professionalità: Euro 200,00 per ogni unità mancante;

- Mancata esibizione del cartellino identificativo dell'operatore: Euro 100,00 per evento;

- Mancato rispetto delle norme di decoro ed igienico sanitarie da parte del personale addetto al servizio: Euro 100,00 per infrazione rilevata;

- Mancato rispetto del divieto di fumo: Euro 300,00 per infrazione rilevata;

- Ritardo nell'avvio del servizio rispetto ai termini indicati nel contratto: Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui vengano riscontrati danni arrecati alle strutture ospedaliere dal personale addetto ai servizi, gli IFO procederanno al relativo ripristino e la Ditta sarà tenuta al pagamento delle spese sostenute da parte dell'Istituto a seguito di presentazione delle relative fatture. In tutti gli altri casi di disservizi documentati, gli IFO si riservano di applicare penali variabili, per singolo caso, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.

Accertata l'irregolarità commessa dalla Ditta, il Referente degli IFO dovrà formalizzare tempestivamente, per iscritto, la

contestazione alla Società.

Alla Ditta verrà dato un tempo congruo per presentare le proprie osservazioni in regime di contraddittorio, fermo restando il ripristino tempestivo delle corrette modalità di esecuzione del servizio.

Se, trascorso il periodo concesso per l'inoltro dei giustificativi, dovesse permanere il disservizio oppure quanto comunicato dalla Società non fosse ritenuto accettabile dagli IFO, si procederà con l'applicazione delle penali e con la decurtazione dell'importo dai pagamenti relativi alle fatture emesse dalla Società aggiudicataria quali corrispettivi dei servizi resi, fatta salva la quantificazione degli ulteriori danni che dovessero derivare dall'inadempienza contrattuale rilevata.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore del Committente una garanzia fideiussoria con i seguenti dati:

- garanzia fideiussoria n. 1800989
- garante Elba Assicurazioni S.P.A., Via Mecenate 90, cap. 20138 Milano
- somma garantita € 8316,00.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori

del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le informazioni ed i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire

persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture degli IFO, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose degli IFO o di terzi, che possano derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando gli IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale adeguato per ogni evento dannoso o sinistro, ed dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per gli IFO. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva, fatto salvo

l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità inerenti la corretta esecuzione anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

6. Il Fornitore allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa del Fornitore.

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici degli IFO competenti in materia.

8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, gli IFO restano autorizzati a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.

9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del

danno provocato.

10. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore stesso.

11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti degli IFO, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.

12. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di IFO, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16

Risoluzione

1. Il Committente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza

del contratto;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro IFO, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

g) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e s.m.i.;

h) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

i) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 22;

j) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In questo caso il Committente si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

3. Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.

4. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui a l'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai

sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 17

Recesso

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

e. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/08;

f. cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente. In caso di recesso del Committente, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

1. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi nonché le spese giudiziali e legali a carico del medesimo Committente. Il Committente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

1. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel Sig. Amedeo Apicella, nato a Roma (RM) il 06/11/1961 e residente in Viale Carnaro, n. 47 - 00141 Roma (RM), codice fiscale PCLMDA61S06H501N, il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti del Committente.

I dati di contatto del Responsabile della commessa verranno comunicati a IFO prima dell'avvio della fornitura.

3.

L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza del Committente.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa del Committente.

3. In ogni caso il Committente, aderendo al contratto, dichiara

espressamente di acconsentire al trattamento ed all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore al Committente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito, di contratto e subappalto

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Committente a seguito della 'regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto do-

vuto al Fornitore stesso anche per ordini di acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificati al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991;

2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

3. La cessione del contratto è vietata.

4. in materia di subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registra-

zione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico al

Committente per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono

effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di

operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il

Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi

del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 24

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett.

e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse

insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione

e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le

questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed il

Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 25

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, in ottem-

peranza a quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016, nomina

il Dott. Gianluca Moretti in qualità di Responsabile del Proce-

dimento e la Dr.ssa Cristina Corsi quale Direttore dell'Esecu-

zione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla

normativa di settore.

Articolo 26

Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente il Committente sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al Contratto ed ai suoi allegati quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, nei limiti della disciplina posta dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 27

Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

Articolo 28

Cessata produzione

1. Il Fornitore si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione o malfunzionamento dei prodotti aggiudicati.

2. In caso di ritiro del prodotto dal mercato, ovvero cessata produzione dello stesso, è fatta salva la possibilità che il Fornitore metta a disposizione del Committente prodotto equivalente o superiore in sostituzione a quelli oggetto del ritiro/cessata produzione, a medesime condizioni economiche, la cui valutazione di idoneità sarà rimessa all'insindacabile e motivato giudizio del Committente. In caso di valutazione negativa, il Committente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tale caso, al Fornitore saranno addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore senza pregiudizio dei diritti del committente sui beni del Fornitore.

Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.29

Documenti

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

- il capitolato speciale di appalto e tutti i suoi allegati;
- il disciplinare di gara;
- l'offerta tecnico-economica della società;
- la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;
- la deliberazione IFO n. 1206 del 18 novembre 2020 di aggiudicazione;
- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione.

Roma addì 30/05/2022.

Il Dirigente ABS

La Società'

(Dr. Gianluca Moretti)*

()*

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA' dichiara di approvare specificatamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 15, 16, 17, 19, 22, 24 e 28 del presente contratto, nonché tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono qui riportati integralmente.

Roma li

La Società

()*

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e

norme collegate.